SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

(63ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 825, 826, 827, 829, 830, 831, 833
BERLINGIERI, *relatore* . . 826, 830, 831, 832, 833
KUNTZE 827, 828, 830, 831, 833
MAGLIANO 829
MARIS 826, 827, 828, 829, 832, 833
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833
TESSITORI 829, 832, 833

La seduta è aperta alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Sand, Tessitori e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Ricordo alla Commissione che nelle precedenti sedute abbiamo approvato gli articoli fino al 108, accantonando l'articolo 106, che dobbiamo ora riprendere in esame.

Ne do pertanto lettura:

Art. 106.

(*Ripartizione della remunerazione*)

Sulla remunarazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti negli articoli 145 e 213 del codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a un terzo. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli internati il prelievo di cui all'articolo 213 del codice penale non può eccedere un terzo se l'internato ha figli a carico, e la metà negli altri casi.

La parte della remunerazione riservata agli internati non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta gli imputati è prelevata una quota non superiore ai due terzi per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo.

L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi agli aventi diritto in caso di proscioglimento, purchè richiesto entro un anno, da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa delle ammende.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Sulla remunerazione dovuta agli imputati, ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente necessari per il mantenimento e previsti negli articoli 145 e 213 del Codice penale.

In ogni caso deve essere riservata una quota a favore degli imputati e dei condannati non inferiore ad un terzo e a favore degli internati non inferiore a due terzi se l'internato ha figli a carico e non inferiore alla metà negli altri casi.

L'importo delle quote prelevate sulla remunerazione degli imputati è restituito con gli interessi legali agli aventi diritto in caso di proscioglimento.

La richiesta di restituzione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa di cui all'articolo 135.

La parte di remunerazione riservata a favore degli imputati è soggetta a pignoramento e a sequestro nei limiti fissati dalla legge per le mercedi dei lavoratori liberi, mentre la parte di remunerazione riservata a favore dei condannati ed internati non è soggetta a pignoramento o sequestro.

La parte di remunerazione riservata ai condannati ed internati è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

Il fondo spendibile non potrà essere inferiore ai tre quarti per coloro che hanno moglie o figli a carico e vogliono effettuare rimesse alla famiglia ».

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto che l'articolo 106 meritasse una formulazione migliore e più organica, che evitasse ripetizioni inutili, le quali ricorrono invece nella formulazione del testo del Governo.

L'articolo sostitutivo contiene un'aggiunta rispetto al testo originario, ed è quella dell'ultimo comma, nel quale è previsto un aumento della quota spendibile a favore degli internati o dei detenuti che, avendo moglie e figli, desiderino rimettere ad essi una parte della loro mercede.

Questa è la sola sostanziale modifica. Per il resto non si tratta che di una migliore sistemazione della materia.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Signor Presidente, io avrei gradito che il presentatore avesse illustrato l'emendamento comma per comma.

P R E S I D E N T E . Vuole farlo, senatore Maris?

M A R I S . Il rappresentante del Governo ha già esaminato l'emendamento. Forse potrà dirci il suo pensiero.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi rimetto, allora, al Governo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo sia opportuno che io dia una risposta comma per comma

Nel primo comma dell'articolo sostitutivo si considerano congiuntamente imputati, condannati ed internati. Sembra al Ministero che sia più chiaro e più corretto dal punto di vista sistematico tenere distinta la disciplina relativa agli imputati da quella relativa

ai condannati ed agli internati. Pertanto, nel testo del Governo non occorre il richiamo esplicito alle spese di mantenimento, perchè la relativa precisazione è contenuta negli articoli 145 e 213 richiamati nel testo stesso.

Questa è la ragione per la quale noi preferiremmo il nostro testo a quello proposto dai senatori Maris e Kuntze.

M A R I S . Noi abbiamo praticamente fuso insieme il primo ed il terzo comma dell'articolo proposto dal Governo. Poichè si tratta di un principio generale, abbiamo ritenuto di farne un cappello alla normativa prevista nell'intero articolo. È inutile, secondo noi, stabilire il principio generale per quanto concerne gli internati e i condannati nel primo comma e ripeterlo per quanto concerne gli imputati nel terzo comma. Abbiamo ritenuto più opportuno stabilire il principio del prelevamento, per internati, condannati ed imputati nel primo comma, richiamando gli articoli del Codice penale che autorizzano il prelievo. In questo consiste l'organicità della formulazione...

P R E S I D E N T E . ...ed è per questo che non ho posto in discussione l'articolo comma per comma, in quanto si tratta di un tutto organico.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'obiezione che ho fatto, senatore Maris, riguarda la assimilazione di imputati, condannati ed internati che a noi pare invece vadano tenuti distinti. Ecco perchè preferiremmo il nostro testo. Io non discuto sull'organicità del testo.

Lo stesso principio vale per il secondo comma dell'emendamento, nel quale viene parificata la situazione dell'imputato a quella del condannato per quanto riguarda la quota di riserva; tale equiparazione non è, secondo noi, auspicabile, in quanto rende deteriore senza ragione alcuna la posizione dell'imputato. Infatti, noi osserviamo che la riserva a favore dei condannati in una quota pari ad un terzo è prevista dal Codice penale, eppertanto il nostro testo non fa che riprodurre la stessa disposizione che appare equa. Viceversa, secondo la disciplina del riparto delle remunerazioni nei confronti dell'imputato, che è contenuta nel testo governativo, il detenuto ha diritto di aver riservata per sè una somma la cui misura minima è un terzo della remunerazione, ma può essere maggiore ove la spesa di mantenimento sia inferiore ai due terzi della remunerazione stessa.

Infine, nello stesso secondo comma del testo proposto dai senatori Maris e Kuntze è contenuta una previsione circa le quote di riserva per gli internati, la quale ricalca nella sostanza la previsione del terzo comma del testo governativo.

K U N T Z E . Noi abbiamo solo inteso adottare una formulazione tecnicamente migliore.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo ritiene però opportuno conservare il testo originario per tenere distinte le due ipotesi e per non parificare la situazione dell'imputato a quella del condannato per quanto riguarda la quota di riserva.

M A R I S . Ma la nostra formulazione non peggiora la situazione, semmai la migliora, perchè là dove si dice « quota pari ad un terzo » noi diciamo « quota non inferiore ad un terzo »; noi abbiamo previsto la possibilità che una maggior parte della mercede vada all'imputato, all'internato o al condannato. Abbiamo inoltre inteso di evitare una ripetizione. Infatti, il testo governativo stabilisce separatamente le quote da riservare ai condannati, agli internati e agli imputati, precisando successivamente ogni volta la non soggezione a pignoramento o a sequestro.

A noi pare più opportuno unire insieme i princìpi di carattere generale, stabilendo in primo luogo quali sono le quote da assegnare agli imputati, ai condannati e agli internati; in secondo luogo che tali quote non sono, entro certi limiti, nè pignorabili, nè sequestrabili; infine, quale parte del peculio può essere spesa e quale deve essere conservata per il momento in cui il carcerato verrà liberato.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi permetto di precisare che per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento posso anche rimettermi alla Commissione dopo aver sottolineato la opportunità di conservare il testo del Governo. In fondo è vero che il testo predisposto dai colleghi non contrasta nel merito con quello governativo; si tratta solo di una diversa sistemazione delle norme.

Dove le nostre osservazioni diventano dissenso è invece al quarto e quinto comma dell'articolo sostitutivo.

Al quarto comma voi proponete di portare a due anni il termine di decadenza, che noi limitiamo ad un anno; e fin qui possiamo anche essere d'accordo; la proposta la possiamo accettare. Invece riteniamo di non poter accogliere la proposta di devolvere « alla cassa di cui all'articolo 135 » l'importo delle somme non reclamate. Non vediamo infatti per quale ragione la somma non dovrebbe essere versata alla cassa delle ammende, la quale ha compiti assistenziali più vasti e gravosi. Non saremmo quindi d'accordo sulla seconda parte del vostro quarto comma. Così pure non siamo d'accordo sul vostro quinto comma.

Riteniamo che per quanto riguarda gli imputati si faccia una certa confusione tra pignoramento di credito e pignoramento di somme di proprietà del debitore. Il richiamo alla legge per le mercedi dei lavoratori liberi convince, infatti, che si è pensato al pignoramento e al sequestro di somma dovuta a titolo di salario. Viceversa la disciplina del testo governativo mira a conservare una particolare salvaguardia già prevista nella legislazione vigente, cioè la salvaguardia della impignorabilità ed insequestrabilità di redditi di lavoro già realizzati. Tale salvaguardia che ovviamente non può essere prevista per il lavoratore libero è quanto mai opportuna in questa materia per assicurare al liberato dal carcere i mezzi indispensabili per il suo reinserimento nella vita. È implicito che per i crediti di lavoro valgono le norme comuni.

Il sesto comma ripete praticamente il testo governativo.

Per quanto riguarda il settimo comma, potremmo anche essere d'accordo sulla innovazione in esso contenuta. Ma vi è da osservare che, per motivi sistematici, la materia dovrebbe ritenersi oggetto di regolamento piuttosto che di una norma da prevedersi esplicitamente nella legge.

K U N T Z E . Rifacendomi all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario, che si è dichiarato non contrario, anzi sostanzialmente favorevole all'ultimo comma del nostro emendamento, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, a nostro avviso, esso non costituisce materia di regolamento. Qui si tratta di stabilire quale parte di remunerazione deve essere a disposizione del condannato e dell'internato come fondo immediatamente spendibile e quale, invece, deve essere destinata al cosiddetto fondo di liberazione, a quel fondo cioè che, al momento della liberazione, dovrà servire al condannato e all'internato al fine del reinserimento nella vita civile. Questo mi sembra un principio di tale importanza da meritare di essere inserito nel disegno di legge.

M A R I S . Se il signor Presidente e gli onorevoli senatori me lo consentono, vorrei cercare di chiarire il concetto.

Una parte della mercede dovuta agli imputati viene accantonata e, in caso di proscioglimento, deve essere restituita con gli interessi agli aventi diritto. Può verificarsi, però, il caso che l'avente diritto non si presenti e non richieda le somme dovutegli. Ora, poichè tali somme non possono restare in deposito all'infinito, il Governo propone di devolverle, dopo un anno da quando la sentenza è divenuta irrevocabile, alla cassa delle ammende. Noi invece proponiamo di devolvere tali somme, dopo un certo periodo di tempo da quando la sentenza è divenuta irrevocabile, alla cassa per il soccorso e la assistenza alle vittime del delitto, di cui si parla all'articolo 135 del presente disegno di legge.

La ragione di questa nostra proposta consiste nel fatto che la cassa di cui si parla

all'articolo 135 deve essere alimentata in qualche modo ed uno dei modi per alimentarla è proprio quello, a nostro avviso, di prelevare il denaro nell'ambito della produzione carceraria, per così dire. La cassa delle ammende è una delle tante casse che non hanno correlazione con la legge carceraria. Già questo disegno di legge prevede, per esempio, all'articolo 135 che il patrimonio della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sia costituito anche dalle somme costituenti la differenza fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 105. Cioè è già previsto che quella parte di remunerazione che non viene versata ai condannati venga devoluta alla suddetta Cassa.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono due casi diversi: mentre nell'articolo 135 si parla dei condannati, nel caso che ci interessa si parla di imputati assolti.

M A R I S . D'accordo, ma si tratta di imputati assolti che, per negligenza, disattenzione o dimenticanza hanno abbandonato il loro peculio; per cui, decorso un certo periodo di tempo, decadono dal diritto di poterlo richiedere. Ora, sebbene entrambe le casse (quella delle ammende e quella per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto) abbiano fini assistenziali, a nostro avviso queste somme devono essere devolute alla seconda perchè ci sembra più pertinente; cioè, trattandosi di una legge carceraria, è bene che tutto quello che viene prodotto in questo ambito vada a confluire nella cassa prevista dall'articolo 135 del disegno di legge in discussione.

T E S S I T O R I . Per quanto concerne il penultimo comma dell'articolo 106, devo dire che non mi rendo conto del perchè l'importo delle quote prelevate, ove non vengano richieste dagli aventi diritto entro un anno da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, deve essere devoluto alla cassa delle ammende. Cosa costerebbe alla direzione delle carceri fare un assegno o un vaglia postale e spedire il danaro a questi imputati assolti?

Il problema, a mio avviso, non è quello di concedere un termine più o meno lungo per il ritiro di quelle somme. È la norma in se stessa che è iniqua perchè non mi sembra lecito trattenere denaro altrui, soprattutto quanto si tratti di danaro guadagnato con il lavoro.

M A G L I A N O . Signor Presidente, mi associo alle osservazioni fatte dal collega Tessitori. Ritengo, però, che la cosa si possa risolvere stabilendo che, al momento della scarcerazione, insieme alla restituzione degli effetti personali del detenuto, vengano date anche le somme che gli spettano. Non è il detenuto che ne deve fare richiesta, ma deve essere compito dell'Amministrazione darle al detenuto.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vi sono alcune remore di carattere contabile e burocratico che impediscono di procedere nel modo suggerito dai senatori Tessitori e Magliano.

P R E S I D E N T E . Allora, fatta eccezione per il penultimo comma, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 106 presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il penultimo comma dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 106 presentato dai seantori Maris, Kuntze e Gullo, la cui nuova formulazione è del seguente tenore:

« L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi agli aventi diritto in caso di proscioglimento, purchè richiesto entro due anni da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa di cui all'articolo 135 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo tendente

ad aggiungere, dopo il settimo, un comma del seguente tenore:

« Il fondo spendibile non potrà essere inferiore ai tre quarti per coloro che hanno moglie o figli a carico e vogliono effettuare rimesse alla famiglia ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 106 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Continuiamo l'esame degli articoli, iniziando dal 109, di cui do lettura:

Art. 109.

(*Colloqui*)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, previe le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia.

I colloqui, in particolari circostanze, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« I colloqui, in particolari circostanze o con i familiari, possono svolgersi sotto il control lo a vista e non auditivo del personale di custodia ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole a questo emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 109 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 110.

(*Corrispondenza*)

I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, un altro comma del seguente tenore:

« L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato, impugnabile avanti il giudice dell'esecuzione, soltanto per ragioni di ordine e di sicurezza ».

K U N T Z E . Signor Presidente, questo comma aggiuntivo si collega al primo comma dell'articolo 110 del testo governativo. Esso detta i criteri attraverso i quali l'autorizzazione può essere negata. In altre parole, noi chiediamo che l'autorizzazione non possa essere negata *sic et simpliciter,* ma che debba essere negata attraverso un provvedimento motivato dell'autorità carceraria, e ciò per evitare possibilità di arbitri e per dare la possibilità al detenuto o all'internato, il quale si veda negata questa autorizzazione, di ricorrere al magistrato avverso tale provvedimento. È ovvio che, per poter essere

impugnabile, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.

Inoltre, signor Presidente, a noi sembra che sia rispondente ai princìpi che ispirano questo provvedimento lo stabilire che l'autorizzazione possa essere negata solamente quando su di essa incidano ragioni di ordine e di sicurezza le quali impongano o consiglino alla direzione dello stabilimento carcerario di non concederla. Al di fuori di queste ragioni, non vi è motivo, a nostro avviso, per negare l'autorizzazione. Del resto i concetti di ordine e di sicurezza sono così ampi che in essi si può far rientrare tutto quello che è necessario per un regolare andamento della vita carceraria.

Per le ragioni esposte, vorrei pregare gli onorevoli senatori di esprimere parere favorevole sul nostro emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Non sono contrario a questo emendamento e mi rimetto a quanto deciderà la Commissione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sarei contrario a questo emendamento se, al posto del « giudice dell'esecuzione », si dicesse il « magistrato di sorveglianza ».

K U N T Z E . Siamo d'accordo su questa sostituzione. Si è trattato di un errore dovuto alla fretta con la quale abbiamo formulato l'emendamento. In effetti in questo caso il giudice dell'esecuzione non c'entra più in quanto l'esecuzione è già esaurita.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero soltanto far presente alla Commissione che, quando passeremo all'esame dell'articolo 131, il quale elenca le funzioni del magistrato di sorveglianza, dovremo inserire anche questa ulteriore funzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo ed accolta dai proponenti.

(*È approvato*).

Al terzo comma di questo articolo (divenuto ora quarto comma dopo l'approvazione del comma aggiuntivo) è stato presentato dai senatori Maris, Kutze e Gullo un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « in casi eccezionali » le altre: « o nei rapporti con i familiari ».

K U N T Z E . Questo emendamento è talmente chiaro che credo non abbia bisogno di illustrazione. Con esso vogliamo far riferimento non soltanto ai casi eccezionali che potrebbero far pensare chissà a che cosa, ma anche ai rapporti con i familiari quando si presentino casi di urgenti comunicazioni.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In linea di principio non sono contrario a questo emendamento. L'unica perplessità esistente al riguardo è costituita dal rischio che si possa verificare qualche inconveniente pratico via via che si diffonde l'uso del telefono, soprattutto nei grandi istituti.

Ad ogni modo, ripeto, non sono contrario all'emendamento e mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 110 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 111.

(*Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i prossimi congiunti del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate; analogamente i

detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità dei loro congiunti.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Maris, Kuntze e Gullo vari emendamenti.

Il primo emendamento tende ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « prossimi congiunti » le altre: « e le persone con le quali convivevano prima dell'inizio della detenzione o dell'internamento ».

Il secondo emendamento tende a sostituire, nel secondo comma, le parole: « ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate » con le altre: « alle persone indicate nel comma precedente ed a quelle da lui indicate ».

Terzo emendamento: Al secondo comma aggiungere le parole « e delle persone con le quali convivevano prima dell'inizio della detenzione o dell'internamento ».

M A R I S . Potremo accordarci per mutare la forma degli emendamenti al fine di evitare l'inconveniente di tautologie e ripetizioni.

La sostanza degli emendamenti prende motivo dall'esistenza, che si riscontra spesso a lato delle famiglie legittime, di famiglie naturali. L'articolo 111 riconosce che il detenuto ha diritto di essere informato delle malattie e della morte dei prossimi congiunti e che i prossimi congiunti hanno diritto di essere informati della malattia o morte del detenuto o internato. Ma non prende per nulla in considerazione il fatto che il detenuto può non avere prossimi congiunti ma solo un convivente *more uxorio* con cui ha creato una famiglia naturale. Perchè mai questi coniugi di fatto non dovrebbero essere reciprocamente informati della loro morte o delle vicende della loro salute?

Potrebbe sembrare inutile l'introduzione degli emendamenti da noi proposti perchè il secondo comma dice: « In caso di decesso e di grave infermità psichica o fisica di un detenuto o di un internato deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti e alle persone eventualmente da lui indicate ». Ma questo può valere solo in caso di malattia, perchè per il caso di morte tale preventiva indicazione può mancare. Ecco la necessità di introdurre l'obbligo di comunicare la morte alle persone conviventi con il detenuto o con l'internato.

Questo è il principio che desidereremmo introdurre nell'articolo. Torno a ripetere che sulla forma eventualmente possiamo metterci d'accordo.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario. In fondo la preoccupazione del legislatore è stata quella di dare informativa solo nei casi indicati nel primo e secondo comma, e anzi parla non di congiunti ma di prossimi congiunti. Quindi la limitazione mi pare sia così precisa, così restrittiva che non consente eccezioni. Pertanto mi dichiaro contrario.

M A R I S . In questo modo avrà notizie la moglie che vive separata dal marito da 20 anni e non avrà notizie chi viceversa vive con il detenuto o internato da altri 20 anni

T E S S I T O R I . Io proporrei anzichè adottare la formula indicata dal collega Maris, di ripetere nel primo comma la formula usata nel secondo comma e cioè dire: « I detenuti e gli internati sono posti in grado di informare immediatamente i prossimi congiunti e le persone con loro eventualmente conviventi o da lui indicate o volute, del loro ingresso in un istituto penitenziario. », perchè ci deve essere una correlazione tra le due ipotesi; il primo comma fa una ipotesi diversa dal secondo, quella del secondo è sotto certi aspetti più grave, ma anche quella del primo può costituire un fatto molto grave per i prossimi congiunti e per le persone presso le quali o con le quali conviveva l'arrestato. Quindi direi che se ripetiamo anche nel primo comma la stessa formula indicata nel secondo, consentiamo una applicazione della norma senza discriminazione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho obiezioni di

principio da sollevare contro l'emendamento Kuntze-Maris, ho solo preoccupazioni di carattere pratico. In ogni caso preferisco il testo proposto dai senatori Maris e Kuntze a quello proposto dal senatore Tessitori in riferimento al primo comma, perchè durante la fase delicatissima dell'inizio della detenzione si deve essere molto cauti e non è opportuno che il detenuto possa comunicarne notizia a chi vuole. È meglio ancorare la comunicazione ad un dato oggettivo quale è quello dei congiunti o anche quello dei conviventi, perchè la scelta soggettiva del detenuto potrebbe andare a persone aventi ancora in corso cause giudiziarie e che è quindi preferibile non siano informate.

T E S S I T O R I . Può essere, invece, un bene informare della immediatezza dell'arresto, ai fini della stessa ricerca della verità

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Riteniamo comunque sia più serio fare riferimento ad un dato oggettivo quale quello dei congiunti. Anche nel caso dei conviventi, del resto, una certa perplessità e preoccupazione nasce dalla possibilità di dichiarazioni false da parte dei detenuti, in quanto non è mai possibile un riscontro probatorio della effettiva esistenza della situazione di convivenza. Anche per il comma successivo valgono le stesse obiezioni pratiche: nel caso di infermità il problema, come ha riconosciuto lo stesso senatore Maris, è risolto dal testo governativo che parla di dichiarazioni volontarie nelle quali certamente saranno compresi i conviventi eventualmente esistenti, mentre nel caso di morte, quando non vi sia stata indicazione del detenuto, sorgono le stesse difficoltà cui ho accennato, in ordine ai destinatari della notizia, e non si può negare che tali interventi implicherebbero anche questioni di carattere sentimentale dal momento che si tratta di una situazione di una certa delicatezza.

Queste sono perplessità pratiche, rilievi di opportunità che desidero far presenti, ma che non costituiscono una obiezione di principio all'accoglimento dell'emendamento Maris-Kuntze.

M A R I S . Se il principio non trova opposizioni possiamo, con una affrettata votazione, approvarlo ed in seguito trovare una nuova formula.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* A ben meditare sul contenuto della proposta nasce una nuova perplessità dal fatto che « conviventi » si intendono solo coloro che risultano tali dalla scheda anagrafica, quindi il problema non viene risolto. Per risolverlo si dovrebbe dire « conviventi anche di fatto ».

T E S S I T O R I . Aggiungerei: « a prescindere dalla tabella anagrafica ».

P R E S I D E N T E . Tutto questo comporterebbe un accertamento.

M A R I S . Propongo di accantonare per ora l'articolo; lo riprenderemo in esame quando avremo approfondito l'argomento. Io non intendo chiedere che venga informata l'amante, bensì la famiglia naturale.

T E S S I T O R I . Chi accerta l'esistenza della famiglia naturale? Chi può accertare se si tratta di convivente *more uxorio* o di un'amante di passaggio?

K U N T Z E . Ci si può rivolgere alla stazione dei carabinieri.

T E S S I T O R I . Si crea un lavoro istruttorio non indifferente. Continuando su questa strada diventerà necessario fornire ai direttori delle carceri quanto meno il vocabolario dei sinonimi del Tommaseo per far loro comprendere tutte le parole, le formule e le specificazioni che man mano aggiungiamo al testo.

K U N T Z E . Accantoniamo per ora l'articolo. Cercheremo di risolvere la questione chiedendo anche la collaborazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame dell'arti-

colo 111 si intende rinviato alla prossima seduta.

Ricordo alla Commissione che a questo punto del disegno di legge terminano gli emendamenti presentati; ritengo perciò opportuno rinviare la discussione. Prego gli onorevoli Commissari di voler presentare entro venerdì mattina gli emendamenti agli articoli successivi almeno fino all'articolo 127 compreso.

Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott MARIO CARONI

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari